

2
2017

CENTRO
STUDI EPPI

Manovra correttiva 2017

(Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96)



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI



MANOVRA CORRETTIVA

Il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017) introduce diverse novità; tra le più importanti l'estensione dello split payment, la nuova disciplina sulle compensazioni e l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Senza presunzione di completezza, verranno di seguito brevemente analizzate le suddette novità.



ART. 1 - SPLIT PAYMENT

Il meccanismo dello split payment - introdotto dalla legge di Stabilità 2015 mediante l'inserimento dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - è il sistema per cui, in deroga alle ordinarie regole di riscossione, ai fornitori della PA viene corrisposto unicamente l'imponibile, mentre l'IVA viene versata direttamente all'Erario.

Una delle maggiori novità della Manovra correttiva 2017 è che dal 1° luglio 2017 lo split payment trova applicazione anche per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 in esame, infatti, abroga il comma 2 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale escludeva dall'applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, a titolo di imposta sul reddito.

Con l'abrogazione del comma 2, di conseguenza, anche i compensi dei professionisti (assoggettati alle ritenute alla fonte) soggiacciono al meccanismo di split payment nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Ma quali sono le PA a cui deve applicarsi lo split payment? Ai sensi delle norme in esame (comma 1), per amministrazioni pubbliche devono intendersi gli enti e i soggetti indicati dall'ISTAT nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, nonché le autorità indipendenti e tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In aggiunta ai predetti enti, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce il Governo nella relazione illustrativa – sono considerati ad “alta affidabilità fiscale”. Si tratta delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; delle società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al fine di conoscere con certezza il novero degli enti coinvolti, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi delle pubbliche amministrazioni, delle società controllate, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB, tenute all'applicazione dello split payment. Conseguenza diretta dell'inserimento nei suddetti elenchi è che, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment (comma 1-quater).

Sempre con riferimento all'ambito di applicazione, le nuove norme sullo split payment, ai sensi del comma 4, si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Durante l'esame parlamentare, verosimilmente per alleggerire il peso dello split payment, è stato introdotto il comma 4-bis per il quale, a partire dal 1° gennaio 2018, è prevista una accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment, con erogazione diretta da parte di Equitalia, sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, eliminando così i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

E' evidente l'importanza di questa disposizione, in quanto non solo viene previsto che lo split payment debba essere applicato dai professionisti (prima esclusi), ma viene esteso anche il novero dei soggetti nei cui confronti occorre applicare la scissione dei pagamenti, fino ad includere società che non possono considerarsi pubbliche in senso stretto, ma che, come detto, vanno ricomprese perché ritenute ad "alta affidabilità fiscale".

*In caso di **Fatturazione elettronica**, l'obbligo di indicare in fattura la "scissione dei pagamenti", è da ritenersi assolto se il professionista riporta nel campo "**esigibilità IVA**" il carattere **S**.*



ART. 3 - COMPENSAZIONI

L'articolo 3, prevede nuove "disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni". In

particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. In altre parole, per compensazioni IVA superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.

Deputati all'apposizione del visto di conformità sono i professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, i centri di assistenza fiscale; alternativamente, la dichiarazione potrà essere sottoscritta dai soggetti ai quali è demandata la revisione legale dei conti (ad esempio, le società di revisione).

In materia, è già intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 57/E del 2017, per risolvere alcuni dubbi emersi in fase di prima applicazione delle novità introdotte. Nel documento dell'Agenzia si precisa che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Se le compensazioni sono effettuate senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.

Contemporaneamente, è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente – tramite Entratel o Fisconline – i modelli F24 che recano compensazioni afferenti a crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017, tutte le

compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline.



ART. 9 BIS – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

L'articolo 9-bis, disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Il fine si legge e: "di stimolare l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari".

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta. In sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori che serviranno a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tali indici come vedremo appresso, rivestono particolare importanza ai fini dell'accesso al regime premiale previsto al comma 11.

I dati grazie ai quali gli indici dovranno essere progettati, realizzati, costruiti e applicati, sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali e dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'INPS, l'INAIL, la Guardia di Finanza, nonché eventuali altre fonti disponibili.

Per l'applicazione degli indici, il contribuente dovrà trasmettere i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, utilizzando una specifica metodologia e documentazione tecnica approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati.

E' prevista, altresì, la possibilità per i contribuenti interessati, di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Sono, inoltre, individuate (comma 6) alcune cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale:

- a) qualora il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività, ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- b) quando il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione degli "indici".

Oltre le suddette, la possibilità di prevederne altre cause di esclusione per determinate tipologie di contribuenti è demandata a successivi decreti ministeriali.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni. La valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà

cui si riferiscono, è affidata ad una commissione di esperti.

Cuore della nuova disciplina è il comma 11, che regola il regime premiale da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità, riconoscendo benefici in termini di semplificazione degli adempimenti ed esclusione dai controlli. Di seguito si riporta la lettera della norma, con l'elenco dei possibili benefici conseguenti ai diversi livelli di affidabilità:

“a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.”

Il comma 14 prevede che Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

Al comma 18, la norma sugella l'uscita di scena degli studi di settore e dei parametri dall'ordinamento fiscale italiano, in conseguenza dell'introduzione degli indici di affidabilità fiscale.

ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA PA PROFESSIONISTA PERITO INDUSTRIALE
CON SPLIT PAYMENT

Dati della fattura



Alcuni campi della fattura elettronica con split payment

Fattura n xx/2017 del 01/07/2017

Compenso per prestazioni rese	1.000,00	a
Importo contributo cassa (2%)	20,00	b
Totale imponibile/importo	1.020,00	c=a+b
Iva 22%	224,40	d=c x 22%
Importo totale documento	1.244,40	e=c+d
A detrarre ritenuta acconto 20%	200,00	f=a x 20%
Importo pagamento	820,00	g=a+b-f

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-07-01** (01 Luglio 2017)
Numero documento: **XX/2017**
Importo totale documento: **1244.40**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **200.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TCXX**
Aliquota contributo cassa (%): **2.00**
Importo contributo cassa: **20.00**
Imponibile previdenziale: **1000.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Compenso per prestazioni rese**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **1000.00**
Valore totale: **1000.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1020.00**
Totale imposta: **224.40**
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MARIO ROSSI**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **820.00**
Istituto finanziario: **BANCA XY**
Codice IBAN: **ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX**